

**PROVINCIA DI NOVARA**  
**DISCIPLINARE DI GARA**

**ID 011/2016**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE PROJECT FINANCING – DELLA  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE  
DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E GESTIONE DELLE  
CONCESSIONI DI SEPOLTURA CIMITERIALE - CIG 68785116D7**

**CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO  
(D.LGS. 50/16 - Art.183 comma15)**

**Abbreviazioni e normativa di riferimento**

Concedente: Comune di Prato Sesia.

Promotore: Società A.F.L.B. S.r.l. con sede in Corso Casale n° 5 - 13039 Trino (VC), c.f. e p.i. 01458500020.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e successive modifiche ed integrazioni.

L. 241/1990: Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 385/1993 : Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 58/1998: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successive modifiche ed integrazioni.

D.P.R. 445/2000: Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni D.Lgs. 196/2003 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche ed integrazioni.

D.L. 47/2004: Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. 123/2004: Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;”

D.Lgs. 82/2005: Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni.

L. 266/2005: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2006), e successive modifiche ed integrazioni.

D.L. 5/2009: Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33. e successive modifiche ed integrazioni.

L. 136/2010: Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 159/2011: Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni".

D.L. 179/2012: Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni.

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento.

A.N.A.C.: Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

C.I.G.: Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010".

AVCpass: Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall' A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell' A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013.

PASSOE: Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell' A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013.

P.E.C.: Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

## **I. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE**

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/16 (finanza di progetto) per l'affidamento, mediante procedura aperta ed in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Prato Sesia e la gestione delle concessioni di sepoltura cimiteriale, articolo 183 comma 15 del D.lgs 50/16, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL SOGGETTO PROMOTORE, come meglio specificato nella proposta e nel progetto preliminare presentato dal soggetto promotore, Società A.F.I.B. S.r.l., e posti a base di gara.

**Determinazione dirigenziale a contrattare della Provincia di Novara sottoscritta in data 23/11/2016** che ha altresì autorizzato l'indizione della relativa procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.L.vo 50/2016.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Arch. Oronzo Saponaro – Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Prato Sesia – tel: 0163-852117.

**RESPONSABILE DEL SUB PROCEDIMENTO:** Geom. Adriano Zanetti Istruttore direttivo tecnico Responsabile di posizione organizzativa presso il Settore Affari Generali, legali e tecnici della Provincia di Novara;

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Prato Sesia.

CUP C81B14000460005 - CIG 68785116D7

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara.
- b. Disciplinare di gara e relativi allegati
- c. Documenti del progetto preliminare redatto dal Promotore ed approvato dal Comune di Prato Sesia o, di seguito elencati:
  - Schema di convenzione
  
  - Allegato A Relazione tecnica e illustrativa
  - Allegato B Studio di prefattibilità ambientale
  - Allegato C Tavole grafiche:
  - Tav. n. 1 Planimetria generale

- Tav. n. 2 Planimetrie in lotti
- Tav. n. 3 Sezioni e prospetti, particolari colombari
- Allegato D Prime indicazioni sicurezza
- Allegato E Calcolo sommario della spesa
- Allegato F Piano economico finanziario [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione - d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti; r) il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l’arco temporale prescelto].
- Allegato G Condizioni generali di concessione di manufatti e di servizi cimiteriali [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione - g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa]
- Allegato H Condizioni generali di gestione servizi cimiteriali [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione - g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa; l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati].
- Allegato I Canone ovvero compenso a favore dell’ente appaltante

La presente concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

I Concorrenti, compreso il soggetto promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione fissati nel bando e nel disciplinare di gara.

Ai concorrenti è fatto obbligo di presentare un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell’art.183 del D. lg. n.50/16, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché eventuali varianti al progetto preliminare posto a base della presente gara secondo quanto previsto nei successivi punti del presente disciplinare. Si applicano i commi 4,5,6,7 e 13 dell’art.183 del D. lg. n.50/16

Il soggetto promotore potrà, in alternativa, presentare la propria offerta dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto di prelazione.

### **1. 1. OGGETTO:**

La gara è configurata quale procedura di concessione art. 183 comma 15 del Dlgs. n. 50/2016 mediante Project Financing della costruzione e gestione, (comprensiva di servizi di ingegneria connessi quali: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e collaudo lavori) manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione delle concessioni di sepoltura cimiteriale del Comune di Prato Sesia, secondo le indicazioni riportate nel progetto preliminare posto a base di gara, con specifico riferimento alla proposta presentata dal Promotore AFIB srl. ai sensi dell’art. 183 comma 15 per la realizzazione dei servizi di cui all’oggetto, in regime di project financing.

In particolare il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario:

- a) la progettazione definitiva dell’opera redatta ai sensi dell’art. 23 del Codice e degli articoli 25 e seguenti del Regolamento;
- b) la progettazione esecutiva dell’opera ai sensi dell’art. 23 del Codice e degli articoli 35 e seguenti del Regolamento, in conformità al Progetto Preliminare;
- c) la realizzazione delle opere in conformità ai documenti di Progettazione
- d) la gestione delle concessioni di sepoltura cimiteriale del Comune di Prato Sesia, ovvero il diritto del concessionario di mantenere e gestire l’Opera, con individuazione degli assegnatari dei diritti di sepoltura (“concessione/i funeraria/e”), in conformità alle “Condizioni generali di concessione di manufatti e di servizi cimiteriali”, Allegato G del progetto preliminare.

## 1.2. QUANTITATIVO O ENTITA' TOTALE.

L'importo complessivo dell'investimento, come risulta dal quadro economico allegato al progetto preliminare posto a base di gara risulta pari ad € 996.291,72 (Allegato E al progetto preliminare) compresi oneri per la sicurezza, Iva esclusa così suddivisi:

- Costi di costruzione € 841.821,61
- Costi per sicurezza € 25.529,45
- Costi per studi, progettazione, assicurazioni, garanzie e oneri € 77.888,66
- Costi di gestione € 17.500,00
- Canone/aliquota Comune € 33.552,00

**L'aliquota (canone) a favore del Comune di Prato Sesia per la vendita dei loculi, cinerari e cellette ossario ammonta al 3% dei ricavi dalle vendite.**

In particolare si specifica quanto segue:

### **COSTI PER STUDI, PROGETTAZIONE, SICUREZZA, ASSICURAZIONI, GARANZIE E ONERI (COSTI A)**

Progetto e direzione lavori	€ 20.000,00
Redazione e stesura del piano economico e finanziario e spese relative alla redazione dell'offerta	€ 5.000,00
Asseverazione piano economico e finanziario	€ 5.000,00
Studi di fattibilità ed inquadramento territoriale ed ambientale	€ 1.000,00
Coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo	€ 12.392,94
Cassa previdenziale 4 %	€ 1.335,72
Spese per pubblicità, gara d'appalto	€ 6.000,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>€ 50.728,66</b>

### **COSTI DI COSTRUZIONE (COSTI B)**

Realizzazione tombe di famiglia n. 24	€ 403.879,04
realizzazione loculi n. 160	€ 292.474,24
realizzazione cellette ossario in colombaro n. 64	€ 12.800,00
realizzazione cinerari n. 128	€ 26.739,06
realizzazione cinerario/ossario comune	€ 5.126,51
recinzioni	€ 15.111,88
urbanizzazioni	€ 60.905,21
lavori di vario genere connessi con l'intervento	€ 24.785,87
oneri per la sicurezza	€ 25.529,45
<b>TOTALE (B)</b>	<b>€ 867.351,06</b>

### **SPESE VARIE (COSTI C)**

Acquisto terreno	€ 9.160,00
Spese contratto	€ 6.000,00
Spese assicurative e cauzioni	€ 12.000,00
Spese di gestione	€ 17.500,00
Aliquota da corrispondere al Comune	€ 33.552,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>€ 78.212,71</b>

**TOTALE (A+B+C) € 996.291,72**

Riguardo i servizi di progettazione di cui al sopra indicato punto A., l'importo, compresi gli oneri per la sicurezza, e la categoria delle opere oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva ed il relativo grado

Categoria delle opere	Grado di complessità	Importo lavori	% importo
Edilizia. destinazione	0,95	€ 477.043,09	55%

“Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto” ID E11			
Strutture Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni ID S01	0,70	€ 390.307,97	45%

Riguardo i lavori di cui al sopra indicato punto B, secondo la stima contenuta nel progetto preliminare, gli stessi appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate:

La stima complessiva dei lavori edili è di € 867.351,06

La stima complessiva degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, come previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 e all. XV, d.Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i. per l'intervento ammontano a € 25.529,45 e i costi della manodopera non soggetti a ribasso ammontano a € 429.329,00, l'importo dei lavori soggetti a ribasso è di € 412.492,61

Categoria	Importo	Informazioni sulla qualificazione
Categoria prevalente OG1 – edifici civili ed industriali	€ 477.043,09	(CLASSIFICA IV BIS 516.000,00) subappaltabile nei limiti del 30%
Scorporabile OS13 – strutture prefabbricate in cemento armato	€ 390.307,97	(CLASSIFICA IV 516.000,00) a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti del 30%

**Ai sensi dell'art.61, comma 2, del DPR 207/2010** La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 24, comma 8.

Per i lavori relativi agli impianti vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. Ministero Sviluppo Economico n.37 del 22.01.2008. L'esecutore deve pertanto essere in possesso dei requisiti necessari poiché i lavori dovranno essere certificati da parte dell'impresa esecutrice con la dichiarazione di conformità.

**Percentuale minima di lavori da aggiudicare a terzi.**

Non è imposto al concessionario l'affidamento a terzi di una percentuale minima dell'importo dell'appalto Corrispettivo per il concessionario.

**Le quantità di loculi, lotti per cappelle, ossari realizzati dal concessionario saranno quelle valutate e previste dal piano economico-finanziario presentato in sede di gara. Eventuali quantità non cedute in concessione alla scadenza del periodo di gestione dell'opera, torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale senza alcun riconoscimento al concessionario.**

**I termini per l'esecuzione delle prestazioni sono quelli desumibili dal cronoprogramma, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione; resta l'obbligo, in capo al concessionario, di eseguire nel periodo della concessione, tutte le opere previste secondo il**

**dimensionamento ipotizzato nella proposta presentata dall'offerente . Si precisa inoltre che:**

progettazione:

- il progetto definitivo, composto dai documenti indicati agli artt. 24 e seguenti del dpr n. 207/2010, dovrà essere presentato al concedente, completo delle autorizzazioni, pareri, nulla osta richiesti dalle norme vigenti, non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione;

- nei successivi 30 (trenta) giorni il RUP analizzerà il progetto definitivo e qualora necessario provvederà a richiedere di apportarvi delle modifiche, che dovranno essere rimesse entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;

- rimessa l'integrazione eventualmente richiesta e comunque dopo l'esame del progetto nei tempi sopra indicati, il RUP procederà all'approvazione del progetto definitivo nei successivi 30 (trenta ) giorni;

- il progetto esecutivo, dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo; il RUP potrà richiedere delle modifiche che dovranno essere apportate nei successivi 15 (quindici) giorni; il RUP procederà infine alla validazione del progetto esecutivo ed alla sua approvazione.

Qualora non vengano rispettati i tempi sopra indicati o quelli di esecuzione verrà applicata una penale pari a €.250,00 per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo giorno; oltre si procederà alla rescissione contrattuale in danno.

## **2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Provincia di Novara in qualità di Stazione Unica Appaltante - P.zza Matteotti n. 1 - 28100 Novara Tel.0321.378 262 - 273 – 228, Fax 0321.36087 e-mail: [appalti@provincia.novara.it](mailto:appalti@provincia.novara.it) – PEC [protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it](mailto:protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it).

### **2.1 DURATA DELLA CONCESSIONE:**

La durata della Concessione è stabilita inizialmente, sulla base del progetto preliminare presentato dal Promotore, **in 20 anni**, a decorrere dalla firma della convenzione: tale soluzione consentirà al Concessionario di mantenere l'equilibrio economico finanziario prevedendo la realizzazione, a proprie spese, delle opere cimiteriali nonché eventuali opere complementari, comprendente la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la gestione delle strutture.

La durata della Concessione è oggetto di offerta tecnica come specificato nei punti successivi.

Il Concessionario si impegna espressamente ad accettare le proroghe eventualmente disposte dall'Amministrazione ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

In ogni caso alla scadenza, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio.

Le attività di erogazione dei servizi cimiteriali avranno inizio a far data di **sottoscrizione della convenzione**

## **3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

### **3.1. Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'*art. 45 del Codice* nel rispetto di quanto stabilito dagli *articoli 45, 47,48*, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo **Paragrafo 13** del presente Disciplinare, costituiti da:

a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), e c) (*consorzi stabili*), dell'*art. 45, comma 1, del Codice*;

b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di seguito indicate come "aggregazione di imprese di rete"*) ed g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'*art. 45, comma 1, del Codice*, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'*art. 48, comma 8, del Codice*;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'*art. 45 del Codice* e di cui all'*art. 62, del Regolamento*, nonché del presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 45 e 48 del Codice*, nonché quelle dell'*art. 92 del Regolamento*.

I concorrenti dovranno rientrare fra i soggetti di cui all'*art. 183, comma 17 del Codice* e all'*art. 95 del Regolamento*.

### **3.2. Condizioni di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E.

#### **Requisiti generali di ammissione**

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'*art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g)* e all'*art. 83 comma 9 del decreto legislativo n.50/2016*

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'*art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159*.

c) le condizioni di cui all'*art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165* o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

d) rapporti di controllo e collegamento ai sensi *art. 2359 codice civile* con altri concorrenti alla stessa gara e insussistenza di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (*art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78*).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'*art. 48, comma 7, primo periodo, del D.l.vo 50/2016*, è **vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

I consorzi di cui all'*art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/16* dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'*art. 45, comma 2, lett. b) del D.l.vo 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane)*, ai sensi dell'*art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.l.vo 50/2016* è **vietato** partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi

dell'art. 48, comma 7, , del D.l.vo 50/2016 vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.L.vo 50/2016 (consorzi stabili).

**È fatto obbligo** agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento.

#### **4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 213 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. come da *Deliberazione del 20 dicembre 2012, n. 111*, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, fatto salvo quanto previsto dal *sopracitato art. 213*.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della *succitata Deliberazione*, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

#### **5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO**

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori e dai servizi in concessione sono **obbligatori**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del *Regolamento*.

L'impresa dovrà effettuare **obbligatoriamente accurate visite** nei luoghi oggetto della Concessione, secondo un calendario fissato dal Comune di Prato Sesia e con un numero massimo di 3 partecipanti per impresa; le visite saranno effettuate da tutte le imprese interessate a partecipare con supervisione del Comune di Prato Sesia, nei giorni e negli orari che saranno concordati con il Comune stesso.

**I sopralluoghi dovranno essere effettuati tassativamente previa prenotazione telefonica all'Ufficio Tecnico tel. 0163/852117 almeno 05 giorni naturali prima della scadenza della gara**

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell'impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall'Impresa.

I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare , a seconda dei casi, i seguenti documenti di abilitazione al sopralluogo del soggetto:

- per i soggetti di cui al precedente punto (1) certificato della Camera di Commercio anche in fotocopia purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante;
- per i soggetti di cui al precedente punto (2) autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
- per i soggetti di cui al precedente punto (3) procura notarile anche in fotocopia;
- per i soggetti di cui al precedente punto (4) copia del contratto di incarico ad effettuare il sopralluogo.

Si precisa che **in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c.** è richiesta l'effettuazione del sopralluogo da parte di **tutti i soggetti** sopra richiamati rappresentanti il costituendo raggruppamento (mandante o mandataria): nel solo caso di

raggruppamento già costituito, sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria nominata nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese.

**All'atto del sopralluogo**, il soggetto come sopra individuato, **che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa**, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell'impresa) e con il documento di identità e si provvederà alla compilazione di un **verbale attestante l'avvenuta visita dei luoghi** sottoscritto dal tecnico incaricato del Comune di Prato Sesia e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente; tale verbale verrà compilato in duplice originale che sarà consegnato al rappresentante dell'impresa concorrente.

**Fra la documentazione di gara dovranno essere obbligatoriamente presentati a pena di esclusione, il sopra citato verbale di attestazione.**

## **6. CHIARIMENTI.**

Le richieste di informazioni possono essere rivolte presso l'Ufficio Tecnico comunale tel.0163/852117, fax 0163/851124, PEC. [ufficio.tecnico@pec.comune.prato-sesia.no.it](mailto:ufficio.tecnico@pec.comune.prato-sesia.no.it)

Le risposte saranno inviate a mezzo fax o PEC al richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato; in ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati sul suddetto sito internet del Comune di Prato Sesia.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica: [ufficio.tecnico@comune.prato-sesia.no.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.prato-sesia.no.it) almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.prato-sesia.no.it> sezione bandi di gara.

## **7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. Devono essere rilasciate ai sensi degli *articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine, le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente **una sola copia del documento di identità**, da allegarsi all'*Istanza di ammissione alla gara* di cui al *Paragrafo 16, lett. a.*, o alla *Dichiarazione del progettista* di cui al *Paragrafo 16, lett. b.* del presente Disciplinare, che sarà valida per autenticare tutte le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario e contenute all'interno dell'intero plico di gara.
2. Devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta **a pena di esclusione** da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
3. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e in tal caso deve essere allegata **a pena di esclusione** copia conforme all'originale della relativa procura.
4. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, in consorzio ordinario, in aggregazione di imprese di rete non ancora

costituiti, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie o alle eventuali imprese collegate o controllate che eseguiranno i lavori ai sensi dell'*art. 174, comma 2 del Codice*, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli *articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000*.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli *articoli 80, 83, 90 e 45 comma 1 del D.l.vo 50/2016*

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti (che il concorrente può eventualmente adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche) e messi a disposizione, in allegato al presente Disciplinare e disponibili sul sito della Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara al seguente indirizzo internet: [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it) e sul sito del Comune di Prato Sesia al seguente indirizzo internet: [http://www.comune.prato-sesia.no.it/index.php?option=com\\_content&view=category&id=70&Itemid=165](http://www.comune.prato-sesia.no.it/index.php?option=com_content&view=category&id=70&Itemid=165).

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui, all'*art. 83 del Codice*.

**SI EVIDENZIA CHE LA MANCANZA O L'IRREGOLARITA' SOSTANZIALE ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI E/O DICHIARAZIONI ESSENZIALI RICHIESTI COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DALLA GARA FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 83 ,COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016.** A tal proposito si specifica che la mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dichiarazioni sostitutive rese, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore dell'appalto (ovvero €. **996,29**) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **perentorio di 3 giorni naturali dalla trasmissione via PEC della relativa comunicazione**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L'esclusione del concorrente dalla gara sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari). Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Si fa in ogni caso riferimento alla Determinazione ANAC n.1 dell'8 gennaio 2015. "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art.83 del D.lgs. 50/2016.

Si tenga altresì presente quanto segue:

- l'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre la Stazione Appaltante sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica, ivi comprese le verifiche di cui al DPR 445/00 e di cui alla normativa antimafia, e ad avvenuta stipula del contratto.

## **8 COMUNICAZIONI**

Salvo quanto disposto nel *Paragrafo 6* del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente ai

sensi dell'art. 76 del D.l.vo 50/2016 sottoscrivendo l'Istanza di partecipazione alla gara di cui al **Paragrafo 16, lett. a** del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 76 del D.l.vo 50/2016 e dell'art. 6 del D.Lgs. 82/2005, **in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente attraverso PEC.** Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune, via fax al n. 0163/851124 o con raccomandata A/R o via PEC all'indirizzo: [ufficio.tecnico@pec.comune.prato-sesia.no.it](mailto:ufficio.tecnico@pec.comune.prato-sesia.no.it). Diversamente, il Concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **9 AFFIDAMENTO DELL'APPALTO A TERZI, SOCIETÀ DI PROGETTO E SUBAPPALTO**

### **9.1 Affidamento dell'appalto a terzi**

Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione non ha l'obbligo di affidare l'appalto dei lavori oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi.

Qualora, tuttavia, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto della concessione, il concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell'art. 177 del D.l.vo 50/2016.

In applicazione dell'art. 165 del D.l.vo 50/2016, il Concessionario che intenda affidare a terzi, totalmente o parzialmente, l'appalto dei lavori oggetto della concessione, è tenuto all'osservanza delle procedure previste dall'art. 177 (se il Concessionario è amministrazione aggiudicatrice) o dagli articoli 149, 150 e 151 (se il Concessionario non è amministrazione aggiudicatrice) del Codice stesso, ad eccezione del caso in cui a dover essere affidati siano lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione, né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, nei termini descritti dal medesimo art. 165 del D.l.vo 50/2016

### **9.2 Società di progetto**

Il concessionario, dopo l'aggiudicazione della concessione, ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice il cui capitale sociale non sia inferiore a 1/10 dell'importo dei lavori previsti nel progetto proposto. La società diverrà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario, senza necessità di autorizzazione o approvazione. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

### **9.3 Subappalto**

I concorrenti devono indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Per l'attività di progettazione si applicano i limiti al subappalto previsti dall'art. 31, comma 8 ultimo periodo del D.l.vo 50/2016.

## **10. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. Si procederà all'individuazione del Concessionario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

2. L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su

richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.

3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il Concessionario, il contratto di Concessione verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.

4. La stipulazione della Concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti dal *Bando* in capo al concorrente Aggiudicatario.

5. Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'*art. 91 del D.Lgs. 159/2011*, abbiano dato esito positivo, il Concedente provvederà al recesso dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 92, comma 3 e 4* della medesima norma.

6. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'*art. 97*; resta comunque ferma la facoltà di cui all'*art. 97, comma 6*, del D.l.vo 50/2016.

**7. Le spese relative alla pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui all'*art. 216, comma 11*, del D.l.vo 50/2016 , sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Concedente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

8. Il Concedente si riserva la facoltà di cui all'*art. 110 del D.l.vo 50/2016*. in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del Concessionario o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'*articolo 108 del D.l.vo 50/2016*.

9. Con avviso sul sito internet della Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it) e del Comune di Prato Sesia <http://www.comune.prato-sesia.no.it> si darà comunicazione degli esiti di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della prima e seconda seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

Negli stessi siti, sarà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all'*art. 76 del D.lgs 50/16*.

10. Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.

11. Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria decadenza dall'aggiudicazione stessa:

✓ La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace,

✓ La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine fissato per la stipulazione del contratto.

L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala

12. I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è il Comune di Prato Sesia.

**13. La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.**

14. I ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare devono essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorno dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia.

15. I referenti per gli aspetti amministrativi dell'appalto: Sig. Paola OIOLI, tel. 0163/850541.

16. Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/16 è il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Prato Sesia: Arch. Oronzo SAPONARO, tel 0163/852117.

17. Per informazioni sul procedimento di gara: Ufficio Tecnico del Comune di Prato Sesia – tel. 0163/852117.

18. Per informazioni di carattere tecnico: Ufficio Tecnico del Comune di Prato Sesia: tel. 0163/852117

## **11. GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE:**

### **Cauzioni richieste ai concorrenti.**

a) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una **CAUZIONE PROVVISORIA, intestata alla Provincia di Novara**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% dell'importo complessivo dell'appalto.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso Banca Popolare Soc. Coop – Novara Ag. 1 – Piazza Gramsci 3 -Novara - codice IBAN: IT90F0503410101000000089010 specificando che trattasi di “deposito provvisorio per procedura aperta relativa al servizio oggetto della gara”. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Amministrazione dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia :

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

[Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](#)

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o

altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto di credito o dell'assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni contenute nel seguente modello:

“Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, sottoscrive nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Assicurazione/Istituto Bancario \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in forza di procura (o altro) in data \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di repertorio, Notaio Dott. \_\_\_\_\_.”

- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ;
- 6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- 7) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
  - d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

**b) CAUZIONE ART 183 COMMA 13, primo periodo, del D.LGS 50/16 intestata alla Provincia di Novara, (2,5 per cento del valore dell'investimento) dell'importo complessivo di € 24.907,29 (garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno). La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:**

- fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate a **pena di esclusione** da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

## 11.2. GARANZIE RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare:

**11.2.1 Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del codice.** Il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura e nei modi previsti dall'*art. 103 del Codice* e dall'*art.123 del Regolamento*, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione e, comunque, dall'immissione in possesso delle aree, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato alla Proposta.

Ai sensi dell'*art. 84, comma 4 del Codice*, qualora il Concessionario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.

**In merito al beneficio della riduzione della garanzia, si precisa che:**

- **In caso di partecipazione in RTI orizzontale**, ai sensi dell'*art. 48, comma 2, del Codice*, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'*art 45 , comma 2, lett. e), del Codice*, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- **In caso di partecipazione in RTI verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- **In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016**, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

### 11.2.2 Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione

Il Concessionario è tenuto a produrre idonea **polizza assicurativa per i rischi da esecuzione** (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di **responsabilità civile verso terzi**, da costituirsi secondo le modalità di cui all'*art. 103, comma 7 del Codice* e all'*art. 125 del Regolamento*, per i seguenti importi:

- **per i danni di esecuzione**, per una somma assicurata non inferiore all'importo complessivo stimato dei lavori oggetto della concessione (IVA esclusa) di cui al **Paragrafo 1.2** del presente Disciplinare di gara;
- **per la responsabilità civile verso terzi**, per un massimale non inferiore a euro 3.000.000,

### 11.2.3. Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi di cui e agli artt. 103, commi 8,9 del D. lg. 50/16 126 del DPR 207/2010;

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina parziale dell'opera, ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 126 del DPR 207/2010, per i seguenti importi:

**Limite di indennizzo della polizza decennale:** non inferiore al 30% dell'importo complessivo dei lavori oggetto della concessione (IVA esclusa) di cui alla **lettera A del Paragrafo 1.2** del presente Disciplinare di gara,

**Limite di indennizzo per la polizza RCT:** pari al 5% dell'importo complessivo dei lavori oggetto della concessione (IVA esclusa) di cui alla **lettera A del Paragrafo 1.2** del presente Disciplinare di gara, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

### 11.2.4. Cauzione di cui all'art.153, comma 13 del D.lgs. n.163/07.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e; con le modalità di cui all'articolo 103 la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

**11.2.5. Polizza di responsabilità civile del progettista di cui all'art. 111 del D. lg. 50/16 e dell'art. 269 del DPR 207/2010.** Il progettista è obbligato a stipulare specifica polizza per responsabilità, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, ai sensi della normativa succitata e dovrà avere decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo e validità per tutta la durata dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

## **12 PAGAMENTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 in favore dell'A.N.A.C., per un importo pari a **euro 80,00** (ottanta /00), scegliendo tra le modalità di cui alla *Deliberazione dell'A.N.A.C. del 5 marzo 2014* ed alle istruzioni operative in vigore dall'1 gennaio 2014, consultabili sul sito internet dell'A.N.A.C.:

[http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=5658](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5658)

Si precisa che il Concedente è tenuto, al fine di valutare un'eventuale esclusione dalla gara, a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Si rammenta che i partecipanti sono tenuti a comunicare gli estremi del versamento al sistema di riscossione all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> . I partecipanti devono indicare nella causale esclusivamente ;

codice fiscale del partecipante

Codice identificativo gara (CIG) che identifica la procedura.

**N.B.: costituisce causa di esclusione il mancato versamento del contributo all'Autorità**

## **13 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DEI CONCORRENTI**

### **13.1 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del Concessionario**

I concorrenti possono partecipare alla gara indicando obbligatoriamente una delle seguenti modalità:

**13.0.1 :** intendono eseguire direttamente la progettazione e i lavori di costruzione dell'opera e la successiva gestione

**13.0.2:** intendono eseguire direttamente i lavori di costruzione dell'opera e la successiva gestione ma non la progettazione

**13.0.3:** non intendono eseguire direttamente i lavori di costruzione dell'opera ma eseguono direttamente la progettazione e la successiva gestione

**13.0.4:** non intendono eseguire direttamente né i lavori di costruzione dell'opera né la progettazione , ma solamente la successiva gestione

In particolare **tutti** i concorrenti, sia che eseguano i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate, sia che non eseguano direttamente i lavori, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (ovvero non inferiore a €99.629,17)

In ragione di quanto previsto all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il Comune di Prato Sesia ha previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale – ed in particolare il requisito del fatturato medio dell'ultimo quinquennio

antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento - per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità della procedura di *project financing*, con riferimento alla quale assumono particolare rilevanza il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione nella sua complessità, le esigenze di finanziabilità del progetto e delle Opere, l'impatto che i rischi posti a carico del concessionario possono avere sull'intero progetto. Per tali ragioni assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria, anche con riferimento all'intera durata della concessione. Peraltro, il Comune di Prato Sesia ha scelto di mantenere l'importo del fatturato richiesto nella misura minima prevista dalla norma, non ampliando il suddetto requisito, proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori di riferimento.

b) capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento; (ovvero non inferiore a € 49.814,58)

c) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (ovvero non inferiore a €49.814,58);

d) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.(ovvero non inferiore a € 19.925,83)

Si precisa che per servizio affine di cui alle lettere c) e d) si intende la gestione di cimiteri.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del DPR 207/2010, **in alternativa** ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura pari 1,5 volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio ordinario, i requisiti previsti al comma 1 dell'art. 95 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'*Istanza di ammissione*, di cui al **Paragrafo 16**, del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 4** del presente Disciplinare. Ai fini della verifica, i requisiti sono comprovati come di seguito riportato:

1. quanto ai requisiti relativi al **fatturato medio annuale** di cui alla **lettera a.** e al **capitale sociale** di cui alla **lettera b.**, mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;

2. quanto ai requisiti relativi ai **servizi affini** di cui alla **lettera c.** e al **servizio affine di importo minimo** di cui alla **lettera d.**, mediante copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti l'indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione dei servizi e/o da equivalente documentazione idonea e comunque in conformità a quanto previsto dall'**art. 83 del D.L. vo 50/2016.**

**SE il concessionario non esegue direttamente i lavori e la progettazione oggetto della concessione deve essere in possesso esclusivamente dei suddetti requisiti.**

### **13.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori**

I lavori possono essere realizzati dal concessionario sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- **direttamente**, ossia mediante la propria organizzazione di impresa, ovvero mediante **imprese collegate** ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n.50/16.

Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate ai sensi del Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016 n. 50 le imprese collegate dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui agli artt.80 e art.83 comma 9 del citato D.Lgs 50/2016, di attestazione SOA, di qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione o di sola costruzione per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori che dette imprese intendono eseguire direttamente. L'elenco completo delle imprese collegate ai sensi dei suddetti commi deve essere allegato alla candidatura per la concessione e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese  
- **tramite affidamento a terzi**, nel rispetto degli art. 164. del D.lgs. 50/16 al di fuori dei casi di subappalto.

In caso di **subappalto** i concorrenti dovranno indicare, già in fase di gara, la quota di lavori che intendono subappaltare.

Oltre quanto previsto nei punti precedenti si specificano di seguito le modalità di possesso dei requisiti in considerazione della modalità di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

**I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti prescritti dall'art. 95 del Regolamento e riportati nel precedente Paragrafo 13.1 del presente Disciplinare di gara, anche dei requisiti di cui al seguente punto A., con riferimento ai lavori direttamente eseguiti:**

**A. Attestazione di qualificazione SOA**, regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti la qualificazione con riferimento alle categorie e alle qualifiche di lavori previsti nel Paragrafo 1.2. del presente disciplinare.

Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprenda opere i cui lavori appartengano a categorie e classifiche diverse da quelle indicate nel presente disciplinare di gara, l'attestazione di qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

Qualora l'impresa sia sprovvista di qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione rilasciata dalla SOA per la classifica e categoria sopra indicate, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'*art. 24 del D.L.vo 50/2016*

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'*art. 61, comma 2, del Regolamento*.

Ai sensi dell'*art. 92, comma 2 del Regolamento*, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, **di tipo orizzontale**, di cui all'*art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) e f) del Codice*, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'*art. 92, comma 3 del Regolamento*, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, **di tipo verticale**, di cui all'*art. 45, comma 2, lettera d), e), e f), del Codice*, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento **di tipo misto**.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Poiché per il presente appalto sono richieste lavorazioni con una classifica superiore alla III, per effetto dell'obbligo previsto dall'*art. 84, comma 4, lettera b) del D.L.vo 50/2016* e dell'*art. 63 del Regolamento*, i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. **Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in copia autentica oppure da dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'Istanza di ammissione** di cui al successivo *Paragrafo 16, lettera a.* del presente Disciplinare, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al *Paragrafo 4* del presente Disciplinare. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati **ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.**

Il possesso del requisito di cui al presente punto deve essere attestato mediante la produzione di copia autentica dell'Attestazione SOA o dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate al successivo *Paragrafo 16, lettera e.* del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al *Paragrafo 4* del presente Disciplinare.

I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'*art. 45, comma 1 del D.L.vo 50/2016* qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal *Titolo III, Parte II del Regolamento* accertati, ai sensi dell'*art. 45 comma 1 del Codice* e dell'*art. 62 del Regolamento*, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

### **13.3 Requisiti per la progettazione**

Nel caso in cui il concessionario intenda dar corso alla progettazione direttamente oltre ai requisiti richiesti come concessionario dal punto 13.1 e alle abilitazioni professionali dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al punto 13.3.2

Laddove in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali indicati nel successivo punto 13.3.2 sono posseduti dal proprio staff di progettazione.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono, o avvalersi di progettisti qualificati, dotati dei necessari requisiti, così come previsto dal DPR 207/2010, da indicare nell'offerta ai sensi del D.lgs. 50/16 o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'*art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e f) del D. lgs. 50/16* i quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i, fermo restando i richiesti requisiti previsti dal DPR. 207/2010.

Nel caso di pluralità di progettisti indicati, questi ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'*art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D. lgs. n.163/06.*

In ogni caso, per la progettazione delle opere di cui al bando ed al presente disciplinare di gara, i progettisti devono essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere stesse.

I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori ma eseguono la sola progettazione essendo in possesso dei relativi requisiti devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'*art. 95 del DPR. 207/2010.* **In tale caso**

rimane fermo l'obbligo di affidare i lavori nel rispetto dell'art.164 comma 5 del d.lgs 50/2016.

**I concorrenti che non eseguono direttamente i lavori né la progettazione** devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 95 del DPR 207/2010 e previsti al precedente punto 13.1. del presente disciplinare di gara, nonché devono alternativamente:

a) o avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta, ai sensi del d.lgs. 50/16,

b) o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c),d) e), e f) del D. lgs. 50/16 i quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i, fermo restando i richiesti requisiti previsti dal DPR. 207/2010.

**In tale caso rimane fermo l'obbligo di affidare i lavori nel rispetto dell'art.164 comma 5 del d.lgs 50/16.**

#### **Requisiti per la progettazione.**

Il concorrente deve disporre, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/16 e dall'art. 92, comma 6, del DPR 207/2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

a) **(il concorrente che sia in possesso di attestazioni SOA certificanti la qualificazione per progettazione e costruzione, per la classifica non inferiore a quella massima richiesta per la partecipazione alla presente procedura e di tutti i requisiti di cui all'art. 263 del Regolamento)** : attraverso lo staff tecnico dell'impresa, costituito ai sensi dell'art. 79, comma 7, del Regolamento.

b) **(qualora il concorrente sia in possesso di attestazioni SOA per sola costruzione, oppure sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ma non della totalità dei requisiti di cui all'art. 263 del Regolamento)**

1. attraverso l'indicazione esplicita, nell'offerta, di un operatore economico incaricato della progettazione, di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d) f) del D. lgs. 163/06, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, **del quale il concorrente intende avvalersi.**

*oppure*

2. attraverso l'associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art.46, comma 1, lett. a) b) c) d) f) del d. lgs. 50/16, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

Ai raggruppamenti temporanei di cui alla lettera e), comma 7 dell'art.24 si applicano le disposizioni dell'art.48 del D.lgs. n.50/16.

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art.253, comma 5, del DPR 207/2010.

**Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta pena l'esclusione dalla gara.**

Resta stabilito che i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.l.vo 50/2016 **affidare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento ad una struttura operativa** – facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente – costituita da almeno i seguenti professionisti, abilitati alla professione di ingegnere o architetto, iscritti ai relativi albi professionali e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa (le professionalità specifiche possono essere possedute anche da uno stesso tecnico):

- 1) Progettista architettonico;
- 2) Progettista strutturale;
- 3) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- 5) Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

**Il concorrente deve indicare nominativamente, nell'Istanza di ammissione alla gara di cui al *Paragrafo 16, lettera a.* del presente Disciplinare, i nominativi dei soggetti incaricati delle varie prestazioni specialistiche sopra indicate.**

### **13. 3.1. Requisiti di ordine generale dei progettisti**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a. le cause ostative alla partecipazione previste dall'*art. 253 del Regolamento* e degli artt. *80 e 83 comma 9 del D.L.vo 50/2016*
- b. le cause di esclusione di cui all'*art. 24 comma 7 del D.L.vo 50/2016* (fermo restando quanto previsto dal comma 8-bis del medesimo articolo) e di cui all'*art. 253 del Regolamento*;
- c. l'inesistenza dei requisiti di cui agli *articoli 254 e 255 del Regolamento*, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui al seguente *Paragrafo 13.3.2* del presente Disciplinare o possiedano l'attestazione SOA esclusivamente per attività di costruzione e non per attività di progettazione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando il modulo di cui al *Paragrafo 16, lettera b.* del presente Disciplinare.

**La medesima dichiarazione deve essere resa, limitatamente alla *Parte I, Sezione I.1,* ed alla *Parte III* del modello *Allegato "B"* al presente Disciplinare), anche:**

- dal professionista incaricato dell'attività di progettazione dalle imprese di concorrenti in possesso di Attestazione di qualificazione SOA per attività di costruzione e di progettazione e di tutti i requisiti di ordine speciale per l'affidamento dei servizi di progettazione elencati nel seguente *Paragrafo 13.3.2* del presente Disciplinare;
- dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
- dall'eventuale professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, di cui all'*art. 253, comma 5, del Regolamento*.

### **13.3.2. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei progettisti**

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui all'*art. 263 del Regolamento*, documentati, qualora siano in possesso di qualificazione per progettazione e costruzione, sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica (o, nel caso in cui lo staff interno non abbia tutti i suddetti requisiti, anche di progettisti indicati o associati) e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base dell'attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

I requisiti di cui all'*art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento* sono costituiti, qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto) da:

- a) un fatturato globale per servizi tecnici di cui all'*art.252 del DPR 207/2010*, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, di importo almeno pari a 2 volte l'importo del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva indicato nel progetto preliminare (vale a dire € 40.000,00); si precisa che il Comune di Prato Sesia ha previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale –ed in particolare il requisito del fatturato medio dell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del

presente bando di gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento – per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità della procedura di *project financing*, con riferimento alla quale assumono particolare rilevanza il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione nella sua complessità, le esigenze di finanziabilità del progetto e delle Opere, l'impatto che i rischi posti a carico del concessionario possono avere sull'intero progetto. Per tali ragioni assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria, anche con riferimento all'intera durata della concessione. Peraltro, il Comune di Prato Sesia ha scelto di mantenere l'importo del fatturato richiesto nella misura minima prevista dalla norma, non ampliando il suddetto requisito, proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori di riferimento.

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, cioè lavori appartenenti alla **categoria E11**, grado di complessità 0,95, ai sensi del DM. 31 Ottobre 2013, n.143 (o categorie corrispondenti), di un importo globale pari ad almeno **una volta l'importo stimato** dei lavori oggetto della concessione di cui al **Par.1.2.** del presente disciplinare, vale a dire pari a € 867.351,06 e lavori appartenenti alla **categoria S01**, grado di complessità 0,70, ai sensi del DM. 31 Ottobre 2013, n.143 (o categorie corrispondenti), di un importo globale pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori oggetto della concessione di cui al **Par.1.2.** del presente disciplinare, vale a dire pari a € **867.351,06**.

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, ovvero 2 servizi relativi a lavori appartenenti alla **categoria E11**, grado di complessità 0,95 ai sensi del DM. 31 Ottobre 2013, n.143 (o categorie corrispondenti), analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto della concessione, per un importo complessivo non inferiore a **0,40** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, vale a dire **346.940,42** e due servizi relativi a lavori appartenenti alla **categoria S01**, grado di complessità 0,70 ai sensi del DM. 31 Ottobre 2013, n.143 (o categorie corrispondenti), analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto della concessione, per un importo complessivo non inferiore a **0,40** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, vale a dire **346.940,42**.

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura **pari a 2 volte** le unità stimate necessarie per lo svolgimento delle attività di progettazione di cui al presente disciplinare (quantificate in una unità) (**vale a dire 2 unità**)

#### **Si precisa e si stabilisce che:**

- In caso di partecipazione in raggruppamento di progettisti, i requisiti di cui alle **lettere a), b), c), d)**, del presente Paragrafo devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria del raggruppamento dei progettisti deve possedere i requisiti di cui alle **lettere a), b), d)**, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'**art. 261, comma 7 del Regolamento**, nella misura del **60% (sessanta per cento)** di quanto stabilito, e deve aver eseguito almeno uno dei due servizi di cui alla **lettera c)**;
- le percentuali del 40% e del 60% delle misure dei prescritti requisiti sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore;
- i servizi di progettazione di cui alla precedente **lettera c)** non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.

- si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento tramite il proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla precedente *lettera a)* (fatturato globale per i servizi tecnici di cui all'*art. 263, comma 1, lettera a) del Regolamento*).
- qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
- qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progetto attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi, dell'*art. 89 del Codice* i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per lo progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Il possesso dei requisiti di cui al presente punto deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'*Istanza di ammissione*, di cui al successivo **Paragrafo 16, lettera a.** del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 4** del presente Disciplinare. Ai fini della verifica, ai sensi dell'*art. 263, comma 2 del Regolamento*, i requisiti sono comprovati come di seguito riportato:
  - Il **fatturato globale per servizi tecnici** di cui alla *lettera a)* è comprovato mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
  - L'esecuzione dei **servizi tecnici** di cui alle *lettere b) e c)* mediante la documentazione prescritta all'*art. 263, comma 2 del Regolamento*, vale a dire attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. A tal fine, i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
  - Il **numero medio del personale tecnico** di cui alla *lettera d)* mediante contratti di lavoro dipendente o di collaborazione o di consulenza, o qualsiasi documentazione idonea a provare il rapporto professionale tra il personale indicato e l'impresa.

Sono ammessi e valutabili ai fini della qualificazione esclusivamente i lavori delle stesse classi e categorie dei lavori oggetto del presente avviso ovvero ad essi affini secondo i criteri di cui alla Determinazione AVCP n.4/2015.

#### 13.4 AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'*art. 89 del Codice* il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell'*art. 34 del Codice*, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui ai **Paragrafi 13.1, 13.2, 13.3.2** del presente Disciplinare, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – **a pena di esclusione** - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al *comma 10 del suddetto art. 89 del Codice* elencata in dettaglio al **Paragrafo 16, punto g.** del presente Disciplinare.

I requisiti di carattere generale di cui all'*art. 80 del Codice* dovranno essere posseduti sia dalla concorrente sia dall'impresa ausiliaria.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo della Concessione posto a base di gara.

Non è consentito, a **pena d'esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, lettera h) del D. Lgs. 50/2016 e ii, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette, inoltre, gli atti all'Autorità per le sanzioni previste dalla legge.

#### **14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi degli artt. 171 e 165 del Codice l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Concedente ai sensi dell'*art. 77 del Codice* mediante il **metodo aggregativo-compensatore** di cui all'Allegato G al Regolamento, con le modalità previste nel **Paragrafo 19.2** del presente Disciplinare, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati, per un totale massimo di **100 punti** così suddivisi:

Offerta tecnica – elementi qualitativi- max 60/100 punti

Offerta economica – elementi quantitativi - max 40/100 punti

##### **A ) ELEMENTI QUALITATIVI (fino max 60 punti)**

**Criterio: qualità tecnica e completezza del progetto preliminare**

##### **Sub criteri**

a) qualità tecnica e completezza del progetto preliminare. 10 (dieci) punti

b) relazione contenente le migliori proposte, il loro pregio tecnico e le caratteristiche funzionali, accompagnata da elaborati grafici e schede tecniche. Gli aspetti principali oggetto di approfondimento dovranno riguardare gli elementi migliorativi e/o integrativi sotto il profilo costruttivo, manutentivo dell'opera da realizzare nel rispetto dei pareri acquisiti e delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori, con un massimo di 15 (quindici) punti

c) organizzazione del cantiere e accorgimenti per la minimizzazione delle interferenze con le sepolture, di accesso alle cappelle, e informativa all'utenza, con un massimo di 5 (cinque) punti

**Criterio: modalità di gestione del servizio**

##### **Sub criteri**

d) pianificazione ed organizzazione del servizio con un massimo di 15 (quindici) punti

e) entità del personale addetto, con un massimo di 8 (otto) punti

f) grado di informatizzazione del servizio, con un massimo di 2 (due) punti

**Criterio: contenuti della convenzione**

g) varianti ritenute migliorative con un massimo di 5 (cinque) punti

##### **B) ELEMENTI QUANTITATIVI (fino max 40 punti)**

**Criteri di natura quantitativa:**

h) Durata del Contratto di Concessione (meno di 20 anni) , con un massimo di punti 10 (dieci) in modo proporzionalmente inverso alla durata della convenzione proposta;

i) Valore del canone di concessione a favore dell'Amministrazione, con un massimo di 30 (trenta) punti). Il canone dovrà essere espresso in percentuale rispetto ai ricavi delle vendite delle Tombe di famiglia, dei loculi, cinerari e cellette ossario in progetto. **La percentuale offerta non potrà essere inferiore al 3 %. Alla percentuale più alta verrà attribuito il punteggio massimo alle altre verrà attribuito in maniera direttamente proporzionale.**

Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il punteggio minimo che il concorrente dovrà conseguire nella valutazione dell'offerta tecnica, per essere ammessa alla valutazione dell'offerta economica, è pari a 40 punti (prima della riparametrazione finale).

#### **15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Il plico contenente l'offerta e le buste di cui al presente disciplinare deve pervenire entro il termine perentorio di cui al punto **IV.3.4)** del bando di gara al seguente indirizzo: Provincia di

Novara, Piazza Matteotti, 1- 28100, Novara nei seguenti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed inoltre il lunedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso il Settore Istituzionale e della Comunicazione- Segreteria del Segretario Generale), direttamente/corriere o a mezzo posta. Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara ed al giorno dell'espletamento della medesima.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giungesse al Protocollo in tempo utile. **Il termine di presentazione è da considerarsi perentorio e, pertanto, la documentazione pervenuta dopo la sua scadenza non sarà presa in considerazione ai fini dell'ammissione alla gara, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.**

Non saranno, inoltre, prese in considerazione documentazioni sostitutive o aggiuntive, per quanto recapitate entro il termine prescritto, di quelle già pervenute.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico dovrà recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la seguente intestazione: **"Procedura aperta per l'affidamento del project financig per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione dell'ampliamento del Cimitero Comunale e gestione delle concessioni di sepoltura cimiteriale"**. Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate con le modalità sopra indicate. Dette buste dovranno, e recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente e la dicitura, rispettivamente, **"A – Documentazione amministrativa"**, **"B – Offerta Tecnica"** e **"C -Offerta economica"**.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta **"C - Offerta economica"**, costituirà **causa di esclusione**.

### Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore dell'Autorità della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 996,29. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Ai fini della sanatoria si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di cui ai precedenti punti, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Amministrazione ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.

## **16 CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella busta A – documentazione- dovranno essere inseriti, a pena d'esclusione, le seguenti dichiarazioni e i seguenti elementi necessari per la partecipazione alla gara redatti, conformemente al modello allegato:

a) **Domanda di partecipazione** (di seguito istanza) compilata sul modulo predisposto dal concedente ed allegato al presente disciplinare (ALLEGATO "A") . Il modulo "A" dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà contenere tutte le informazioni in esso richieste.

Le attestazioni di cui all'*art. 80, comma 5, lett. b), c) ed m)*, devono essere rese anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'*art. 80, comma 5, lettera b), del D.L.vo 50/2016*, vale a dire:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

- Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui all'*art. 80, comma 5, lett. c) del D.L.vo 50/2016*, deve essere resa anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le attestazioni di cui all'*art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.L.vo 50/2016*, possono essere rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere nominativamente elencati nell'*Istanza*.

All'interno dell'*Istanza* il concorrente dovrà, inoltre, rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli *articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000* (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale lo stesso attesti, indicandoli specificatamente, di possedere i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti nel *Paragrafo 13* presente Disciplinare.

Nel caso di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (costituiti o da costituirsi), l'*Istanza* dovrà essere redatta da tutti i singoli soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all'*art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice* l'*Istanza* dovrà essere redatta sia dal consorzio che dai singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio concorre.

L'*Istanza* dovrà essere, altresì, redatta dalle imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori ai sensi dell'*art. 174, comma 2 del Codice*.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'*art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5*, l'*Istanza* deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

**L'Istanza così redatta dovrà essere sottoscritta nelle forme e con le modalità prescritte dal Paragrafo 7 del presente Disciplinare, e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.**

*b) (Nel caso in cui le imprese concorrenti possiedano l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per attività di costruzione e non per attività di progettazione, oppure possiedano l'attestazione di qualificazione SOA per costruzione e per progettazione ma non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione, elencati al Paragrafo 13.3.2 del presente Disciplinare):*

*Dichiarazione dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti degli studi associati, delle società di professionisti e delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da essi indicati, di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c) e f) del Codice, associati od indicati dall'impresa concorrente, compilata preferibilmente sul modulo predisposto dal Concedente ed allegato al presente disciplinare (**ALLEGATO "B"**); il modulo "B" dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà contenere tutte le informazioni in esso richieste.*

La dichiarazione così redatta dovrà essere sottoscritta dal libero professionista singolo o dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti sopra indicati; nel caso in cui tali soggetti partecipino in forma di associazione temporanea (costituita o da costituirsi), **la dichiarazione dovrà essere redatta dai singoli soggetti che costituiscono o costituiranno l'associazione.**

In caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili o consorziate di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), c), f) del Codice, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), c) ed m), possono essere rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi indicati nell'art. 80, comma 5, lettera b), del Codice L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), deve essere resa anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione dovrà essere, altresì, redatta dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, e – ove presente - dal professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, di cui all'art. 253, comma 5 del Regolamento, limitatamente alla *Parte I, Sezione I.1*, ed alla *Parte III* del modulo.

La *Dichiarazione del progettista* così redatta dovrà essere sottoscritta nelle forme e con le modalità prescritte dal *Paragrafo 7* del presente Disciplinare, e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

c) *Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura* compilata preferibilmente sul modulo predisposto dal Concedente ed allegato al

presente Disciplinare (*Allegato "C"*). Il modulo "C" dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà contenere tutte le informazioni in esso richieste.

Nel caso di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (costituiti o da costituirsi) o GEIE o aggregazione di imprese di rete, la **Dichiarazione CCIAA** dovrà essere redatta dai singoli soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE o l'aggregazione di imprese.

Nel caso di consorzi di cui all'*art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice* la **Dichiarazione CCIAA** dovrà essere redatta sia dal consorzio che dai singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio concorre.

La **Dichiarazione CCIAA** dovrà essere, altresì, redatta da eventuali imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori ai sensi dell'*art. 174, comma 2 del D.l.vo 50/2016*.

La **Dichiarazione CCIAA** deve essere, altresì, compilata dalle società di professionisti, società di ingegneria, consorzi e consorziate di cui all'*art. 90, comma 1, lett. e), f), h) del Codice*, eventualmente associate od indicate dall'impresa concorrente per l'esecuzione delle attività di progettazione.

La dichiarazione così redatta dovrà essere sottoscritta nelle forme e con le modalità prescritte dal *Paragrafo 7* del presente Disciplinare.

*d) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111;*

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. La mancanza del PassOE, non comporterà l'automatica esclusione dalla gara, ma l'operatore economico sarà invitato a mezzo pec, ad integrare l'offerta con il passOE, entro il termine di 3 giorni dalla richiesta (decorrenti dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella del destinatario), decorsi i quali si provvederà all'esclusione.

*e) Attestazione di qualificazione* in copia autentica, in corso di validità rilasciata, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Regolamento da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'*art. 84, comma 4, lett. b) e c) del Codice* ai lavori da assumere, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.

In caso di concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi), l'**Attestazione SOA** dovrà essere prodotta da ciascun soggetto componente il raggruppamento, l'aggregazione o il consorzio ordinario; nel caso di consorzi di cui all'*art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice*, si applica l'*art. 47 del Codice*.

L'**Attestazione SOA** dovrà essere, altresì, prodotta dalle imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori ai sensi dell'*art. 174, comma 2 del D.l.vo 50/2016*.

L'**Attestazione SOA** (o ciascuna delle attestazioni, in caso di concorrenti in forma di raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o da costituirsi,) potrà essere sostituita da fotocopia della stessa o da dichiarazione sostitutiva dal medesimo contenuto, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante con le forme e le modalità prescritte nel *Paragrafo 7* del presente Disciplinare.

*f) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'Attestazione SOA)*

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli *articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000* oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal *Titolo III, Parte II del Regolamento* come specificati al *Paragrafo 13* del presente Disciplinare.

g) *(nel caso in cui il concorrente intenda usufruire dell'AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del Codice)*

*Dichiarazione del concorrente*, compilata preferibilmente sul modulo predisposto dal Concedente ed allegato al presente Disciplinare (**ALLEGATO "D"**), attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per la partecipazione alla gara, il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali il concorrente intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria. **La dichiarazione dovrà essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo con le forme e le modalità prescritte nel Paragrafo 7 del presente Disciplinare.** Qualora concorra un raggruppamento temporaneo, un'aggregazione di imprese di rete o un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai **rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione o il consorzio ordinario di concorrenti.**

Alla dichiarazione dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'*art. 89, comma 10 del Codice* vale a dire:

**1. (solo se l'oggetto dell'avvalimento è l'Attestazione SOA)**

**Attestazione di qualificazione** in copia autentica e in corso di validità, rilasciata ai sensi degli *articoli 60 e seguenti del Regolamento* da Società Organismi di Attestazione regolarmente autorizzate, che documenti il possesso, **da parte dell'impresa ausiliaria indicata dal concorrente**, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

L'attestazione potrà essere sostituita da **fotocopia della stessa o da dichiarazione sostitutiva dal medesimo contenuto, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore** ai sensi degli *articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000*. La fotocopia o la dichiarazione sostitutiva potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso si dovrà trasmettere la relativa procura. Nel caso in cui il concorrente indichi più di un'impresa ausiliaria, l'Attestazione di qualificazione dovrà essere prodotta, con le modalità e forme sopra prescritte, da ciascuna impresa ausiliaria indicata.

**2. Originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria indicata dal concorrente si obbliga nei confronti del concorrente stesso a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, conformemente a quanto prescritto dall'*art. 88, comma 1 del Regolamento*. **Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.**

Nel caso in cui il concorrente indichi più di un'impresa ausiliaria, il contratto o la dichiarazione dovranno essere prodotte in relazione a ciascuna impresa ausiliaria indicata.

**3. Dichiarazione scritta dell'impresa ausiliaria sopra indicata**, compilata sul modulo predisposto dal Concedente ed allegato al presente *Disciplinare (ALLEGATO "E")*. La dichiarazione così redatta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e corredata, ai sensi degli *articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000*, da **copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore**. La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura in originale. Nel caso in cui il concorrente indichi più di un'impresa ausiliaria, la dichiarazione dovrà essere rilasciata, con le modalità e forme sopra prescritte, da ciascuna impresa ausiliaria indicata.

Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

**h) (nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane)**

Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

*(oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):*

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun operatore economico riunito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

Al legale rappresentante della capogruppo mandataria del raggruppamento o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico. È altresì ammesso che il mandato e la procura risultino entrambi da unico atto.

*(oppure, nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)*

Atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE, in copia autentica, con l'indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

**i) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)**

**i.1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009:**

**2. copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**3. dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

**4. dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

**i.2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009:**

**copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il **mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

*oppure*

**i.3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

**copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il

**mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'*art. 24 del D.Lgs. 82/2005*, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 92, comma 2 del Regolamento*.

*oppure*

**copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'*art. 25 del D.Lgs. 82/2005*), con allegate le **dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 92, comma 2 del Regolamento*.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'*art. 24 del D.Lgs. 82/2005*, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'*art. 25 del D.Lgs. 82/2005*.

**j) Cauzione o fideiussione provvisoria**, di cui all'*art. 93 del D.lgs. N. 50/2016*, prestata con le modalità di cui al **Paragrafo 11.a** del presente Disciplinare.

**k) Cauzione** di cui all'*art. 183, comma 13, primo periodo del Codice* prestata con le modalità di cui al **Paragrafo 11.b** del presente Disciplinare.

**l) Ricevuta del versamento a favore dell'A.N.A.C.**, di cui al **Paragrafo 12** del presente Disciplinare.

**m) attestazione sopralluogo e presa visione**, secondo le modalità previste al **Paragrafo 5** del presente Disciplinare.

**L'istanza e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.**

La mancata produzione dell'istanza e delle dichiarazioni e della documentazione prevista nel presente disciplinare, nei termini e nei modi previsti, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Le stesse sono essenziali anche ai fini dell'*art. 83, comma 9 del D.lgs. N. 50/2016, come introdotto dall'art. 39, comma 1, della Legge n. 114 del 11.08.2014, in ordine al quale "la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 996,29, di cui al punto 6 (cauzione provvisoria). In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"*.

Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni e/o attestazioni.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

Nella busta "B - OFFERTA TECNICA" devono essere contenuti i documenti necessari ad illustrare

compiutamente le proposte tecniche migliorative, integrative o alternative rispetto al progetto preliminare posto a base di gara, che saranno valutate in relazione ai criteri di natura qualitativa di cui ai *al Paragrafo 14* del presente Disciplinare.

Al fine di agevolare la comparazione e consentire la valutazione delle offerte prodotte dai singoli concorrenti, la documentazione di offerta, dovrà evidenziare le varianti proposte rispetto a quanto riportato nel progetto del promotore attraverso l'elaborazione di opportuni documenti:

### **- documento 1 : progetto preliminare**

Il documento 1 , contenente il progetto preliminare, che deve essere redatto secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.P.R. 207/2010, comprensivo di Capitolato prestazionale che contenga, per quanto compatibile, oltre a quanto previsto dall'art.7 dell'allegato XXI del D.lgs. n.163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;

### **- documento 2: relazione sulle proposte migliorative**

dovrà contenere una relazione tecnica che espliciti la proposta tecnica nelle sue caratteristiche complessive e generali, dei caratteri di conformità e coerenza con il progetto preliminare posto a base di gara, nonché delle eventuali varianti proposte, il loro pregio tecnico e le caratteristiche funzionali con allegati: elaborati grafici di varia scala, a integrazione e a completamento della relazione tecnica. Gli aspetti principali oggetto di approfondimento dovranno riguardare gli elementi migliorativi e/o integrativi sotto il profilo costruttivo e manutentivo dell'opera da realizzare nel rispetto dei pareri acquisiti e delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori MAX 10 facciate in formato A4;

### **- documento 3: relazione sulla organizzazione del cantiere**

dovrà contenere una relazione dettagliata con lo schema di cantiere, in relazione alle diverse fasi ed attività operative previste, l'indicazione dei mezzi, attrezzature, uomini con la suddivisione in squadre e specializzazioni, che intende utilizzare, degli accorgimenti per la minimizzazione delle interferenze con le sepolture, di accesso alle cappelle e informativa all'utenza, nonché ogni altra notizia in merito che ritenga utile per la valutazione MAX 10 facciate in formato A4;

### **- documento 3: specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione**

dovrà contenere una relazione gestionale contenente le caratteristiche del servizio e della gestione mettendone in evidenza le differenze rispetto a quelle a base di gara. Dovrà descrivere compiutamente le modalità di gestione del servizio, con particolare riferimento alla pianificazione e organizzazione del servizio, all'entità del personale addetto ed al grado di informatizzazione del servizio. MAX 10 facciate in formato A4;

**- documento 5: una bozza di Convenzione** dove vengano evidenziate, rispetto alla bozza di Convenzione posta a base di gara, le varianti proposte. La bozza di convenzione potrà essere liberamente elaborata dal concorrente, conformemente allo Schema di convenzione redatto dal Promotore e nel rispetto dei contenuti minimi prescritti dall'art.115 del regolamento;

Per la redazione dei documenti ciascun Concorrente dovrà utilizzare esclusivamente fogli in formato A4, carattere Arial o Times new roman 12, stampabili su entrambe le facciate.

Tali progetti dovranno essere formulati secondo le seguenti prescrizioni:

Il progetto, se costituito da fogli amovibili, dovrà essere firmato in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e offerente/i; è ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla delle iniziali nelle pagine intermedie.

Qualora il progetto sia costituito da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea sigillatura, è ammessa la sola firma estesa del/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e offerente/i sulla prima e/o ultima pagina di ogni documento.

La non osservanza delle precedenti prescrizioni prevede l'**esclusione** dalla gara.

Per tutti gli elaborati per i quali sia prescritto un numero massime di facciate, queste dovranno essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici. **Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.**

**A pena di esclusione dalla gara, tutti gli elaborati e documenti attinenti gli elementi di natura qualitativa dell'offerta, inclusi nella busta "B – Offerta tecnica", non devono contenere alcun riferimento riconducibile agli elementi di natura quantitativa, che devono essere riportati esclusivamente nei documenti contenuti nelle busta "C- Offerta economica".**

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, **i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.**

Nel caso di consorzi di cui all'*art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice* la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta **anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.**

**La documentazione dovrà essere, altresì, sottoscritta da eventuali imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori ai sensi dell'*art. 174, comma 2 del D.Lvo 50/2016.***

Ai sensi dell'*art. 53, comma 5, lett. a) del Codice* l'Offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, **secondo motivata e comprovata dichiarazione** dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della *L. 241/1990*. Si precisa, comunque, che ogni decisione ultima in merito alle valutazioni della riservatezza delle offerte sarà di competenza del Concedente.

L'offerta tecnica dovrà essere inserita, pena l'esclusione, in apposita busta, debitamente chiusa e sigillata, con l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura **"Busta B – Offerta tecnica"**.

## **18. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

**La "Busta C – Offerta Economica" dovrà contenere a pena di esclusione:**

- l'Allegato - "Modulo offerta economica" debitamente compilato in ogni sua parte;
- piano economico-finanziario, (PEF) dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto, asseverato dai soggetti indicati dall'*art. 183, comma 9 del D.Lgs. del 18 Aprile 2016, n. 50*

Tale piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economici-finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. Esso dovrà essere composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flussi di Cassa.

Il Piano Economico Finanziario, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'*art. 2578 del Codice civile*; tale importo non può superare il **2,5% (duevirgolacinqueper cento)** del valore complessivo stimato dell'investimento (I.V.A. esclusa) di cui al **Paragrafo 1.2** del presente Disciplinare. (vale a dire € 24.907,29).

Il Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'*art. 165 del D.L.vo 50/2016*, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che deve risultare pari a zero.

Nel Piano Economico Finanziario dovrà essere dato conto del preliminare coinvolgimento di uno o più Istituti finanziatori del progetto, ai sensi dell'*art. 165 del D.L.vo 50/2016*, salvo il caso che l'investimento sia realizzato direttamente con risorse economiche del Concessionario. Il preliminare coinvolgimento è documentato dall'Istituto finanziatore del progetto.

Ai sensi dell'*art. 96 del Regolamento* e dell'*art. 183, comma 9 del D.L.vo 50/2016*, il Piano Economico Finanziario, **dovrà essere asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'*art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385*, o da una società di revisione ai sensi dell'*art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1966*, e dovrà documentare i principali indicatori di redditività (almeno i valori relativi ai TIR di progetto) e bancabilità (almeno il valore relativo al DSCR) dell'investimento, qualora previsto il ricorso al debito, e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la costruzione e per la gestione e manutenzione dell'intervento, calcolati in funzione del progetto di costruzione e di gestione previsto.

L'atto di asseverazione deve essere annesso al Piano Economico Finanziario e deve essere conforme a quanto stabilito all'*art. 96, commi 4 e 5 del Regolamento*.

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate:

Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta;

Ciascuna voce di offerta deve essere inferiore ai valori posti a base di gara. Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto **escluse**, offerte in pari o in aumento rispetto alla base d'asta, parziali o condizionate.

L'**Allegato "Modulo offerta economica"** dovrà essere firmato per esteso in ogni pagina dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A" – Documentazione amministrativa) dell'impresa offerente, di ogni singola impresa raggruppanda in caso di R.T.I. non costituito, della sola impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito, del legale rappresentante del consorzio.

L'Allegato "Modulo offerta economica" dovrà essere compilato in ogni sua parte, a **pena di esclusione**, inoltre gli importi dovranno essere indicati con l'esclusione dell'IVA e con due cifre decimali.

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

Nel caso di discordanza tra cifre e lettere, saranno ritenuti validi i prezzi più vantaggiosi per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'*art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924*.

Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

La documentazione contenuta nella busta "**C – OFFERTA ECONOMICA**" dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le forme e le modalità prescritte nel **Paragrafo 7** del presente Disciplinare.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti **dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio**.

Nel caso di consorzi di cui, all'*art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice*, i suddetti documenti **dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere**.

La documentazione dovrà essere, altresì, sottoscritta da eventuali imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori ai sensi dell'*art. 174, comma 2 del D.L.vo 50/2016*.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art.86 co.5 D.lgs.163/2006, i partecipanti non dovranno corredare da subito le proprie offerte con le giustificazioni di cui all'art.97 co.4 dovendosi applicare quanto statuito dall'art.97 co.1 d.lgs.50/2016 innovato dall'art.4-quater co.1 lett.c) l.n.102/2009. Al fine di rendere effettivo e sollecito il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta si specifica sin da ora che le giustificazioni che verranno richieste dovranno essere presentate avendo a riferimento i parametri di cui al citato art.97 co.4 del d.lgs.50/2016 e dovranno assolutamente dare conto delle voci "spese generali" ed "utili di impresa". Le giustificazioni, da presentarsi in carta semplice, devono essere timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo procuratore. La predisposizione delle giustificazioni deve rispettare le stesse modalità di presentazione dell'Offerta Economica, pertanto dovranno essere timbrate e firmate per esteso in ogni pagina dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A" – Documentazione amministrativa) dell'impresa offerente, di ogni singola impresa raggruppanda in caso di R.T.I. non costituito, della sola impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito, del legale rappresentante del consorzio. Qualora partecipino imprese riunite, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità precisate al punto "IMPRESE RIUNITE".

## 19 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 19.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

Nella giornata e nel luogo indicati nel bando di gara avrà luogo la prima seduta pubblica di gara, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nella data che saranno comunicati ai concorrenti, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara.

Nella giornata indicata nel bando di gara, la Commissione di gara, procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e la correttezza della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa" di cui al **Paragrafo 16** del presente Disciplinare. A tal proposito, la Commissione provvederà:

- a) A verificare la correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad avviare le procedure prescritte dall'art. 83 del D.L.vo 50/2016.
- b) A verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui hanno indicato, nell'*Istanza di ammissione alla gara* di cui al **Paragrafo 16, punto a.** del presente Disciplinare, che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato, ai sensi dell'art. 37, comma 7, ultimo periodo, del Codice.
- c) A verificare che nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile*, di cui all'art. 45 comma 2, lettera c) del Codice, partecipante alla gara, elencati nell'*Istanza di ammissione alla gara* di cui al **Paragrafo 16, punto a.** del presente Disciplinare abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato.
- d) A verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
- e) A sorteggiare, ai sensi dell'art. 58 comma 3, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al **Paragrafo 13** del presente Disciplinare.

I concorrenti estratti dovranno, tassativamente entro 10 giorni dalla data di invio della richiesta, caricare la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per partecipare alla gara sul sistema AVCPass in modo da permettere la verifica alla stazione Appaltante tramite il codice PASSOE fornito.

Qualora il/i concorrente/i selezionato/i non fornisca/no la documentazione richiesta, ovvero la stessa non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione Comunale procederà:  all'esclusione dalla gara,  all'escussione della cauzione provvisoria prestata  alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 9, del D.Lgs. 50/2016

**Si raccomanda quindi ai concorrenti, al fine di rendere il più possibile celeri le operazioni di gara , di procurarsi la predetta documentazione e di metterla a disposizione già al momento della presentazione dell'offerta affinché la stazione appaltante, in caso di sorteggio, possa immediatamente procedere alla verifica dei requisiti senza sospensioni o interruzioni della procedura.**

Ai sensi dell'art. 13, comma 4°, legge 11 novembre 2011, n. 180, qualora il sorteggio riguardi un operatore economico rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 13 legge 11 novembre 2011, n. 180, (micro, piccole e medie imprese), avendo meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo al di sotto dei 50 milioni di euro, la stazione appaltante non effettuerà nei suoi confronti il sorteggio finalizzato controllo succitato e ciò fino all'esito della stessa, se a quegli favorevole. In tal caso l'aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso del requisito nei modi succitati.

#### **19.2 Apertura delle buste "B – Offerta tecnica" e valutazione delle offerte stesse**

Terminata la fase di ammissione, nel caso in cui i soggetti sorteggiati abbiano già dimostrato in sede di gara la documentazione a comprova dei requisiti tecnici da dimostrare, ovvero qualora non siano tenuti ad esibire le certificazioni ai sensi del precedente punto trattandosi di micro, piccole, medie imprese, le offerte tecniche dei concorrenti definitivamente ammessi verranno rinviate, nella medesima seduta pubblica senza soluzione di continuità, ad apposita Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell'art.84 del Codice, che, effettuata l'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica al fine di accertare che in essa siano contenuti i documenti di cui al *Par. 17*, procederà poi in seduta riservata alla valutazione dei contenuti dell'offerta sopracitati con conseguente attribuzione dei punteggi, in conformità dei disposti della griglia di valutazione di cui al presente bando.

Nel caso in cui i requisiti in questione debbano essere verificati attraverso il sistema AVCPass entro 10 giorni dalla richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n.163/06, ovvero nel caso siano stati richiesti chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.50/16, la seduta pubblica per l'ammissione definitiva dei concorrenti sorteggiati , nonché per l'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica come previsto sopra avverrà in data che sarà comunicata ai concorrenti via PEC e pubblicata sul sito Internet della Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice, procederà poi, in successive sedute riservate, all'esame del contenuto dei documenti presentati e alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui al **Paragrafo 14** del presente Disciplinare.

Così come previsto al comma II lettera a) punto 4 dello stesso allegato G del D.P.R. n°207/2010, l'attribuzione dei punteggi alle diverse voci di natura qualitativa dell'offerta tecnica, i VT (a)i, è determinata dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa sono stati previsti diversi livelli di giudizio da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione, e segnatamente:

L'attribuzione dei punteggi ai subcriteri di valutazione tecnica/qualitativa (ovvero subcriteri a,b,c,d,e,f,g) verrà effettuato mediante il metodo della media dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione assegnando un punteggio compreso tra lo 0 e 1, espresso in valori centesimali e cioè: 1,00 eccellente; 0,9 molto buona; 0,8 buona; 0,7 discreta; 0,6 più che accettabile; 0,5 mediocre; 0,4 appena sufficiente; 0,3 scarso; 0,2 negativo; 0,1 quasi del tutto assente/quasi completamente negativo; 0,00 assente-

completamente negativo. Calcolata la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari a ciascun concorrente per ciascun sub elemento “a-b-c-d-e-f-g” di valutazione si procederà alla c.d. riparametrazione, ovvero si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La somma dei punteggi di tutti subcriteri di valutazione determina, per il criterio qualitativo, il punteggio tecnico complessivo per ciascun concorrente.

Determinato il punteggio tecnico complessivo per il criterio qualitativo, si procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo, (riparametrazione finale) attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico il massimo punteggio attribuibile al criterio qualitativo (60 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore, mediante l'applicazione della formula che segue:

$R = [60 \times R_i / R_{max}]$  dove

R= punteggio riparametrato

R<sub>i</sub>= punteggio attribuito al concorrente i-esimo

R<sub>max</sub>= punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

Il punteggio riparametrato “R” costituisce il punteggio relativo al valore tecnico per il criterio qualitativo per ciascun concorrente.

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in base ai criteri di valutazione 1) Prezzo; 2) Valore Tecnico;

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore

I punteggi totali e parziali attribuiti ai concorrenti verranno espressi in cifre fino a tre decimali. In caso di valori con più di tre cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro l'arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all'unità superiore).

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione. Si precisa, inoltre, che ogni ditta rimane vincolata all'offerta per mesi dodici dalla data stabilita per la presentazione della stessa.

A conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate - con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara.

### **19.3 Apertura delle buste “C – Offerta economica” e valutazione delle offerte stesse**

Nel corso della nuova seduta, la Commissione provvederà a rendere noti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi assegnati, e, successivamente, procederà all'apertura delle buste “C - OFFERTA ECONOMICA”, contenenti le offerte relative agli elementi di valutazione di natura quantitativa, e a darne lettura.

La Commissione provvede, inoltre, a verificare la completezza e la regolarità della documentazione costituente l'Offerta economica prodotta dai concorrenti, secondo quanto prescritto *Paragrafo 18* del presente Disciplinare e a verificare che formalmente la stessa sia corredata dal Piano economico-finanziario presentato dagli offerenti, completo di tutti gli elaborati prescritti nel medesimo Paragrafo.

La Commissione giudicatrice provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa, costituenti l'Offerta economica.

La Commissione potrà valutare l'opportunità di operare l'attribuzione dei punteggi in seduta riservata.

Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige la graduatoria provvisoria dei concorrenti.

Qualora la Commissione constati, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica provvisoriamente la concessione al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ai fini dell'elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio complessivo relativo agli elementi di natura qualitativa

Nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante

sorveglianza pubblica, al quale si provvederà seduta stante o in altra successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate a concorrenti con congruo anticipo.

La Commissione, quindi, in una o più sedute riservate, procederà:

- a verificare che gli elementi contenuti nel piano economico-finanziario corrispondano con quelli indicati nell'offerta economica, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
- a verificare che il piano economico finanziario prodotto dai concorrenti sia stato redatto nel rispetto delle condizioni contenute dal disciplinare di gara.

Terminate le operazioni sopra descritte, la commissione di gara, in seduta pubblica, in data che sarà comunicata ai concorrenti via PEC e pubblicata sul sito Internet della Stazione appaltante, procederà:

- a comunicare l'esito delle verifiche effettuate sui Piani economici- finanziari prodotti dai concorrenti;
- ad aggiudicare provvisoriamente la concessione

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Responsabile del Settore competente, previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge.

**Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il Promotore può esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario (art. 278, comma 4 del del DPR 207/2010).**

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di Prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta come riportato nel quadro economico posto a base di gara (l'importo delle spese deve comunque rispettare i limiti previsti dal comma 9 dell'art. 183 del DLgs 50/2016).

Se il Promotore non risulta aggiudicatario ed esercita il diritto di Prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta riportata nell'offerta presentata (l'importo delle spese deve comunque rispettare i limiti previsti dal comma 9 dell'art. 183 del DLgs 50/2016).

La Stazione Appaltante procederà per l'aggiudicatario anche a verificare le dichiarazioni sostitutive

inerenti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, mediante acquisizione d'ufficio dei relativi certificati, nonché in tutti i casi in cui lo valuti opportuno o vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000 con le modalità di cui all'art. 43 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità delle offerte che presentino un punteggio complessivo, riferito all'offerta economica ed all'offerta tecnica, pari o superiore ai 4/5 dei punteggi massimi previsti al successivo paragrafo.

Si applica l'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 102 del 2009.

Si procederà all'**esclusione** del concorrente, qualora a seguito dell'esito della verifica, in contraddittorio con il soggetto concorrente, l'offerta risultasse ancora incongrua. Le suddette giustificazioni possono riguardare a titolo esemplificativo:

- il metodo di prestazione del servizio;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori e/o per prestare il servizio;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni del lavoro;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più significativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale del settore merceologico in oggetto e dell'area territoriale in cui si svolgerà il servizio.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. È salvo quanto stabilito dall'art. 97 commi 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa valutazione di congruità da parte della Stazione Appaltante.

È fatta salva la disciplina di cui all'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

La Stazione Appaltante precisa che si riserva fin d'ora la facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

## **20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Novara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno acquisiti dal Concedente e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente Disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

Novara, li 23/11/2016

**STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA  
IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**(Dott.ssa Maria Rosaria Colella)**

